



SEGRETERIA DI STATO
ISTRUZIONE E CULTURA

UFFICIO PRESIDENZA CONSIGLIO DI MINISTRI PROTOCOLLO
N. 1229
Data 12-11-2013

**LEGGE QUADRO SULLA ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E LE
ISTITUZIONI DI CULTURA SUPERIORE
TITOLO I
RIFORMA DELL'UNIVERSITÀ – FINALITÀ**

Art. 1

(Costituzione)

1. In attuazione dei principi di cui all'art. 6 del Decreto 8 luglio 2002 n.79 "Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell'Ordinamento Sammarinese" ed ai sensi dell'articolo 62 della Legge 5 dicembre 2011 n.188, è riformato l'assetto istituzionale ed organizzativo dell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino, in seguito denominata "Università", allo scopo di razionalizzare la struttura e l'organizzazione e di garantire la funzionalità e l'economicità della gestione. È garantita la continuità dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Università sulla base delle norme previgenti, purché non in contrasto con la presente Legge.
2. Essa si costituisce come sistema pubblico di istruzione superiore con compiti di ricerca e di formazione.
3. L'Università opera in coerenza agli obiettivi concordati con la Segreteria di Stato con delega all'Università.

Art. 2

(Finalità)

1. L'Università promuove il progresso delle scienze e lo sviluppo della cultura organizzandone la ricerca e lo studio ai più alti livelli. In particolare essa:
 - a) organizza le attività didattiche e di ricerca anche in relazione alle attività sociali, professionali, produttive;
 - b) promuove la diffusione della cultura scientifica;
 - c) fornisce consulenze scientifiche e tecniche ai più alti livelli di qualificazione;
 - d) partecipa alla cooperazione culturale e scientifica internazionale.

Art. 3

(Principi)

1. L'Università è un Ente Pubblico dotato di autonomia organizzativa, didattica, scientifica, contabile e finanziaria.
 2. L'Università conforma la propria azione all'osservanza dei principi di imparzialità, di trasparenza e di partecipazione e a criteri di efficacia ed efficienza, garantendo l'accessibilità delle informazioni relative all'Ateneo.
 3. L'Università considera l'internazionalizzazione delle proprie attività di ricerca e di didattica quale obiettivo strategico di sviluppo e quale strumento di valorizzazione del proprio ruolo nei rapporti con gli altri Paesi.
 4. L'Università si identifica nella comunità di studenti, docenti, ricercatori e personale tecnicoamministrativo.
- Ogni sua componente concorre, con pari dignità, nell'esercizio delle rispettive funzioni e nel rispetto dei propri doveri, al perseguimento dei fini istituzionali dell'Ateneo.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli, 23 47890 San Marino
segreteria.istruzione@gov.sm - www.istruzioneecultura.sm

T +378 (0549) 885595
F +378 (0549) 882301



**SEGRETERIA DI STATO
ISTRUZIONE E CULTURA**

5. L'Università è disciplinata dalla presente Legge e dalle leggi e decreti che vi fanno riferimento, dallo Statuto, dai Regolamenti di funzionamento, dal Codice etico. Per tutto quanto non contemplato dalla presente Legge si rimanda allo Statuto, ai Regolamenti di funzionamento ed al Codice Etico.

Art. 4

(Collaborazione e associazione con altri soggetti)

1. L'Università, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, può sottoscrivere accordi di collaborazione, di partenariato e convenzioni con altre università o enti di ricerca.
2. L'Università può altresì partecipare a forme associative con soggetti costituiti in forma di persona giuridica. La partecipazione alle stesse è consentita solo qualora sia indirizzato al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ateneo.

Art. 5

(Patrimonio)

1. Il patrimonio dell'Università è costituito:
 - a) dai contributi finanziari dello Stato;
 - b) dai beni mobili ed immobili acquisiti in proprietà a qualsiasi titolo;
 - c) da proventi e introiti derivanti dalle attività e servizi prestati;
 - d) dai proventi di convenzioni, contributi e donazioni.

Art.6

(Finanziamento)

1. Lo Stato assicura il finanziamento dell'Università a copertura delle seguenti spese:
 - a) spese per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;
 - b) spese generali relative agli organi ed alla rappresentanza;
 - c) spese di funzionamento dei Dipartimenti e delle strutture centrali compresi i servizi, utenze e manutenzione di stabili, impianti ed attrezzature;
 - d) spese di investimento e di sviluppo;
 - e) spese di docenza per la parte non coperta da entrate per rette degli studenti ed altri proventi.
2. I contributi dello Stato sono fissati in apposite voci del Bilancio dello Stato nei capitoli relativi alla Segreteria di Stato con delega all'Università.
3. L'Università può essere altresì destinataria di finanziamenti da parte di Istituzioni pubbliche e private che ritengano di dare supporto all'attività scientifica e didattica nel rispetto della presente Legge.
4. Le spese e le entrate sono programmate su base triennale in base ad un apposito documento di programmazione strategica triennale di Ateneo cui all'articolo 21 della presente Legge.

Art. 7

(Atti normativi)

1. L'organizzazione ed il funzionamento dell'Università sono disciplinati con:
 - a) lo Statuto;
 - b) il Codice etico;
 - c) i Regolamenti di funzionamento.

REPUBBLICA DI SAN MARINO



**SEGRETERIA DI STATO
ISTRUZIONE E CULTURA**

2. La proposta di adozione e modifica di tali atti può essere formulata da 1/3 del Consiglio dell'Università o da un 1/3 del Senato Accademico, dalla Consulta del personale tecnico amministrativo, dalla Consulta degli studenti e dalla Consulta dei ricercatori.
3. Le deliberazioni di adozione e di revisione degli atti di cui al comma 1 sono approvate dal Consiglio dell'Università con almeno cinque voti favorevoli, sentiti i pareri del Senato Accademico, della Consulta del personale tecnico amministrativo, della Consulta degli studenti e della Consulta dei ricercatori.
4. Gli atti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, allegati alla presente Legge, sono modificati con decreto delegato, sulla base delle deliberazioni di cui al comma che precede.
5. Le deliberazioni di adozione e revisione degli atti di cui alla lettera c) del comma 1 vengono proposte al Congresso di Stato per l'adozione di regolamenti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, punto h) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183, secondo le modalità previste dall'articolo 13 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184.
6. Gli atti normativi di cui al comma 1 sono pubblicati nella Parte Ufficiale del Bollettino Ufficiale della Repubblica. Essi sono altresì pubblicati sul sito web dell'Università.

Art. 8

(Statuto)

1. Lo Statuto di cui all'Allegato A è parte integrante della presente Legge e ne realizza le finalità articolando, nelle forme e nei limiti consentiti dalle leggi dello Stato, le funzioni, le norme relative al funzionamento e le prerogative dei diversi organi dell'Università e dei Dipartimenti, di cui ai Titoli che seguono.

Art. 9

(Codice etico)

1. Il Codice etico di cui all'Allegato B è parte integrante della presente Legge, definisce i valori fondamentali della comunità universitaria, promuove il riconoscimento dei diritti e il rispetto dei doveri individuali nei confronti dell'istituzione di appartenenza. Esso assume come valore preminente la centralità della persona.
2. Il Codice etico garantisce la dignità e il rispetto dei diritti fondamentali della persona, l'eguaglianza nelle opportunità e la valorizzazione del merito; esso impegna l'istituzione a prevenire e a contrastare ogni forma di discriminazione.

Art. 10

(Regolamenti di funzionamento)

1. I Regolamenti di funzionamento sono atti normativi che regolano in maniera complessiva determinati aspetti dell'attività dell'Ateneo, nel rispetto delle leggi e dello Statuto.

TITOLO II

ORGANI CENTRALI DI GOVERNO DELL'UNIVERSITÀ

Art. 11

(Organi centrali di governo)

1. Sono organi centrali di governo dell'Università:
 - a) il Rettore;
 - b) il Consiglio dell'Università;
 - c) il Senato Accademico.

REPUBBLICA DI SAN MARINO



**SEGRETERIA DI STATO
ISTRUZIONE E CULTURA**

Art. 12

(Il Rettore)

1. Il Rettore ha funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche dell'Ateneo. Promuove ed attua strategie per lo sviluppo dell'Ateneo intese a garantire e potenziare il perseguimento dei fini istituzionali secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza, imparzialità e di promozione del merito. Assicura l'unitarietà degli indirizzi espressi dal Senato Accademico e dal Consiglio dell'Università ed è responsabile dell'attuazione delle loro deliberazioni.
2. Il Rettore è il legale rappresentante dell'Università.
3. Esso redige, annualmente, il documento di programmazione strategica triennale di Ateneo di cui all'articolo 21 della presente Legge.
4. Il Rettore è nominato dal Consiglio Grande e Generale su proposta del Consiglio dell'Università, sentito il Senato Accademico, fra professori ordinari (di prima fascia) o fra personalità di chiara fama scientifica.
5. Il Rettore in carica non partecipa alle sedute degli organi nelle quali viene proposta la nomina del nuovo Rettore.
6. Il Rettore resta in carica per un triennio accademico e può essere confermato una sola volta.
7. Qualora il Rettore non possa terminare il proprio mandato viene sostituito dal membro Decano del Senato Accademico, ovvero da colui con la maggiore anzianità di servizio presso l'Università.

Art. 13

(Il Consiglio dell'Università)

1. Il Consiglio dell'Università è l'organo di governo amministrativo e scientifico dell'Università. Ha funzioni di indirizzo strategico, di approvazione della programmazione finanziaria nonché di vigilanza sulla sostenibilità economico-finanziaria delle attività e delle strutture accademiche.
2. Il Consiglio dell'Università è composto da:
 - a) il Rettore, che lo presiede;
 - b) un delegato della Segreteria di Stato con delega all'Università;
 - c) tre membri designati dal Consiglio Grande e Generale;
 - d) un rappresentante dei docenti;
 - e) un rappresentante degli studenti;
 - f) un rappresentante dei ricercatori;
 - g) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo;
 - h) il Direttore Generale di cui all'articolo 29.
3. I componenti del Consiglio dell'Università di cui alla lettera c), sono scelti tra persone di riconosciuta competenza amministrativa o scientifica. Rimangono in carica per l'intera durata della legislatura e possono essere riconfermati una sola volta.
4. Il Rettore rimane in carica quale componente del Consiglio per tutta la durata del suo mandato.
5. I rappresentanti degli studenti, dei docenti, dei ricercatori, del personale tecnicoamministrativo restano in carica per due anni.
6. Il Direttore Generale, il rappresentante degli studenti e il rappresentante del personale tecnico-amministrativo partecipano alle sedute senza diritto di voto.

REPUBBLICA DI SAN MARINO



**SEGRETERIA DI STATO
ISTRUZIONE E CULTURA**

7. Alle sedute del Consiglio dell'Università può partecipare, senza diritto di voto, il Segretario di Stato con delega all'Università.

Art. 14

(Senato Accademico)

1. Il Senato Accademico è l'organo che concorre alla definizione delle linee programmatiche, strategiche e di sviluppo dell'Ateneo; formula obbligatoriamente proposte ed esprime pareri in materia di ricerca e didattica; svolge funzioni di coordinamento e di raccordo con i dipartimenti e i centri di ricerca; si esprime sulla costituzione o soppressione delle strutture accademiche.

2. Il Senato Accademico è composto da:

- a) il Rettore, che lo presiede;
- b) due membri di ciascun consiglio di Dipartimento;
- c) un rappresentante dei ricercatori;
- d) un rappresentante degli studenti;
- e) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo;

3. Il Rettore rimane in carica quale componente del Senato Accademico per tutta la durata del suo mandato.

4. I rappresentanti degli studenti, dei docenti, dei ricercatori, del personale tecnicoamministrativo restano in carica per due anni.

5. Alle sedute del Senato Accademico partecipa il Direttore Generale senza diritto di voto.

TITOLO III

STRUTTURE ORGANIZZATIVE ACCADEMICHE

Art. 15

(Strutture)

1. Le strutture accademiche dell'Università sono:

- a) i Dipartimenti;
- b) i Centri di ricerca e didattica.

Art. 16

(Dipartimenti)

1. L'Università è organizzata in Dipartimenti, ciascuno dei quali integra funzionalmente uno o più settori di ricerca. Ad essi, in via esclusiva, fanno capo le attività didattiche che possono essere anche organizzate da più Dipartimenti o da Centri di ricerca e didattica. Essi sono i destinatari dei fondi erogati per finanziare le attività didattiche.

2. I Dipartimenti, in conformità ai Regolamenti di funzionamento, sono dotati di autonomia organizzativa e gestionale nell'attuazione dei programmi didattici e di ricerca.

3. I Dipartimenti sono indicati nello Statuto; l'istituzione, la modifica o la soppressione dei Dipartimenti sono demandati ai decreti delegati di modifica dello Statuto stesso.

4. Sono organi del Dipartimento:

- a) il Direttore del Dipartimento;
- b) il Consiglio del Dipartimento.

Art. 17

(Il Direttore del Dipartimento)

REPUBBLICA DI SAN MARINO



**SEGRETERIA DI STATO
ISTRUZIONE E CULTURA**

1. Il Direttore del Dipartimento ha responsabilità per la gestione e la promozione delle attività scientifiche e didattiche del Dipartimento e lo rappresenta in tutti i suoi aspetti scientificoaccademici.
2. È garante della legalità e dell'eticità della conduzione trasparente di tutte le attività del Dipartimento e assume le decisioni rilevanti del Dipartimento in maniera collegiale.
3. È nominato dal Senato Accademico, sentito il parere del rispettivo Consiglio di Dipartimento, tra i professori e i ricercatori (di prima fascia e seconda fascia) in organico che non abbiano compiuto il 69° anno di età.
4. Resta in carica per un triennio accademico, può essere riconfermato una sola volta e può essere rieletto dopo tre anni.
5. Nell'impossibilità di individuare o comunque di eleggere un professore in organico a direttore si procede all'elezione di un facente funzione tra i membri del Consiglio di Dipartimento.

Art. 18

(Il Consiglio del Dipartimento)

1. Il Consiglio di Dipartimento è l'organo di programmazione, di gestione e di controllo delle attività didattiche e di ricerca facenti capo al Dipartimento ed esercita tutte le attribuzioni conferite dallo Statuto in accordo con gli orientamenti generali definiti dal Consiglio dell'Università e dal Senato Accademico.
2. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:
 - a) il Direttore del Dipartimento, che lo presiede e rappresenta;
 - b) il Coordinatore del Dipartimento;e, laddove presenti:
 - c) i Consulenti Scientifici;
 - d) i Direttori dei Centri di ricerca;
 - e) i Direttori dei Corsi;
 - f) i Docenti in organico;
 - g) i Docenti a contratto annuale o pluriennale;
 - h) i Ricercatori;
 - i) un rappresentante degli studenti del Dipartimento medesimo, laddove esista un corso di laurea triennale o magistrale.
3. Possono essere invitati a specifiche riunioni del Consiglio di Dipartimento:
 - a) specialisti con competenze specifiche;
 - b) docenti e/o responsabili di progetti, ricerche e corsi.

Art. 19

(I Centri di ricerca e didattica)

1. Per la conduzione di corsi e/o attività di ricerca o di studio i Dipartimenti possono costituire al proprio interno dei Centri di ricerca e didattica (Centri, Scuole o Istituti). Tali strutture sono parte integrante del Dipartimento.
2. La loro responsabilità viene affidata ad un professore di prima fascia del Dipartimento esperto nel settore che assume la carica di Direttore del Centro di ricerca e didattica.
3. I Centri di ricerca e didattica possono dotarsi di un proprio Consiglio Scientifico, presieduto dal Direttore del Centro.

REPUBBLICA DI SAN MARINO



**SEGRETERIA DI STATO
ISTRUZIONE E CULTURA**

4. Il Centro di ricerca e didattica ha autonomia scientifica e può disporre dei fondi assegnati dal Consiglio di Dipartimento in ambito di programmazione economica annuale.

Art. 20

(Corpo Accademico)

1. Il corpo accademico dell'Università è costituito da:

- a) ricercatori;
- b) professori associati e assimilabili;
- c) professori ordinari e assimilabili.

2. Queste qualifiche identificano differenti livelli di conoscenze, produzione scientifica e di esperienza didattica acquisita. Esse rappresentano pertanto le tappe essenziali della carriera del personale scientifico.

3. L'Università provvede al reclutamento del personale di cui ai precedenti commi ispirandosi a criteri di imparzialità e di valorizzazione della qualificazione scientifica e didattica al fine di consentire la massima mobilità e permeabilità con i corpi accademici di altre nazioni.

Art. 21

(Il documento di programmazione strategica triennale di Ateneo)

1. Per la realizzazione dei programmi di sviluppo e potenziamento della ricerca e dell'attività didattica, il Rettore dell'Università predispone un documento di programmazione strategica triennale di Ateneo, approvato dal Consiglio dell'Università e dal Senato accademico, sulla base delle indicazioni ricevute dai Dipartimenti.

2. Il documento di programmazione strategica triennale di Ateneo, che viene annualmente aggiornato, è sottoposto, per tramite della Segreteria di Stato con delega all'Università, all'approvazione al Congresso di Stato.

3. Il documento di programmazione strategica triennale di Ateneo contiene una previsione:

- a) delle attività da svilupparsi nel triennio successivo;
- b) delle entrate e delle spese corrispondenti, che faranno da riferimento per la elaborazione del bilancio di previsione;
- c) del fabbisogno di personale docente con la relativa modalità di organizzazione e gestione;
- d) del fabbisogno di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;
- e) degli interventi formativi a sostegno di eventuali percorsi di mobilità del personale.

Art. 22

(Adozione di un sistema di assicurazione della qualità interno)

1. I sistemi di assicurazione della qualità eseguono un monitoraggio sistematico ed una valutazione complessiva dei vari aspetti della realizzazione di un bene o di un servizio al fine di assicurare il raggiungimento del livello di qualità desiderato.

2. L'Università adotta un sistema di assicurazione della qualità interno, riconoscendone il ruolo vitale nel garantire elevati standard di qualità e nel facilitare la confrontabilità dei propri titoli rispetto a quelli emessi da università e da istituzioni di alta formazione di altri paesi.

3. Tutti i dati, i documenti e le informazioni relativi al sistema di assicurazione della qualità sono pubblicamente accessibili.

Art. 23

(Il sistema di assicurazione della qualità esterno)

REPUBBLICA DI SAN MARINO



**SEGRETERIA DI STATO
ISTRUZIONE E CULTURA**

1. La Segreteria di Stato con delega all'Università è autorizzata a stipulare accordi con enti o agenzie riconosciuti da competenti autorità pubbliche internazionali al fine di realizzare un sistema di assicurazione della qualità esterno.
2. Il sistema di assicurazione della qualità interno è sottoposto a revisione paritetica (*peer review*) da parte degli enti o agenzie con cui si sono stipulati gli accordi.
3. Il sistema di assicurazione della qualità esterno effettua la valutazione periodica dell'efficacia dei processi di assicurazione di qualità interni e li pone a confronto con le migliori pratiche in uso presso università ed istituzioni di alta formazione di altri paesi.

**TITOLO IV
ORGANI CONSULTIVI E DI CONTROLLO**

Art. 24

(Organi consultivi e di controllo)

1. Sono organi consultivi e di controllo:
 - a) il Patto territoriale dell'Università;
 - b) il Collegio dei Sindaci Revisori;
 - c) altri organi consultivi di cui all'articolo 27.

Art. 25

(Il Patto territoriale)

1. Il Patto territoriale costituisce il punto d'incontro tra l'Università e il territorio.
2. Fanno parte del Patto territoriale rappresentanti dell'Università e rappresentanti delle istituzioni, del mondo culturale, economico, professionale, sindacale ed associazionistico. La composizione, organizzazione e funzionamento del Patto territoriale sono definiti dallo Statuto.
3. Il Presidente del Patto territoriale è il Rettore dell'Università.
4. Il Patto territoriale dell'Università svolge le seguenti funzioni:
 - a) propositiva: il Patto territoriale dell'Università avanza proposte di indirizzo e di sviluppo per l'Ateneo;
 - b) consultiva: il Patto territoriale dell'Università fornisce pareri riguardo ai piani strategici e di sviluppo dell'Ateneo;
 - c) di comunicazione: tramite i rappresentanti di cui essa si compone, il Patto territoriale dell'Università svolge un ruolo di informazione e di comunicazione, nei confronti di tutti i portatori di interesse, riguardo ai programmi che l'Università intende realizzare;
 - d) di fund-raising.

Art. 26

(Il Collegio dei sindaci revisori)

1. Il Collegio dei sindaci revisori è l'organo cui spetta il controllo sulla regolarità amministrativa, finanziaria, contabile e patrimoniale. Esso esercita la funzione di garantire lo Stato negli atti comportanti spesa e la loro rispondenza alle finalità dell'Università.
2. Il Collegio dei sindaci revisori è composto di tre membri designati dal Consiglio Grande e Generale, con nomina a maggioranza qualificata di 2/3 per la prima votazione e a maggioranza semplice per le votazioni successive. I Sindaci Revisori sono selezionati fra gli iscritti all'Albo dei Revisori Contabili; il Collegio designa fra i suoi membri il proprio Presidente.

REPUBBLICA DI SAN MARINO



**SEGRETERIA DI STATO
ISTRUZIONE E CULTURA**

3. Il Collegio dei revisori dura in carica per tre anni e i suoi membri possono essere riconfermati una sola volta.

Art. 27

(Altri organi consultivi)

1. Allo scopo di promuovere il coinvolgimento, l'impegno e la partecipazione attiva di tutti i soggetti all'interno dell'Ateneo sono istituite:

- a) la Consulta dei ricercatori;
- b) la Consulta del personale tecnico-amministrativo;
- c) la Consulta degli studenti.

2. Le Consulte si riuniscono almeno una volta all'anno.

3. Ulteriori organi consultivi possono essere istituiti tramite modifica dello Statuto.

**TITOLO V
ORGANI AMMINISTRATIVI**

Art. 28

(Gli organi amministrativi)

1. Sono organi di gestione amministrativa dell'Università:

- a) il Direttore generale;
- b) i Coordinatori di Dipartimento;
- c) i Centri di servizio.

Art. 29

(Direttore generale)

1. Il Direttore generale è organo di gestione tecnico-amministrativa, nei limiti delle competenze demandate dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di funzionamento.

2. Al Direttore generale competono le attribuzioni previste all'art. 14 della Legge 5 dicembre 2011 n. 188.

3. Il Direttore generale, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio dell'Università, ha la responsabilità della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse tecnologiche e strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo.

4. Il Direttore generale viene reclutato secondo quanto previsto dalla legislazione vigente ed in particolare dalla Legge 31 luglio 2009 n. 108, dura in carica tre anni ed è riconfermabile nell'incarico per un ulteriore triennio o per un periodo inferiore.

5. Titolo di studio: Classi di Laurea magistrale o di vecchio ordinamento o equipollente.

6. Prescrizioni speciali: conoscenza della lingua inglese di livello C1 secondo il "Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue" stabilito dal Consiglio d'Europa.

7. Al Direttore generale è attribuita una retribuzione di posizione ai sensi dell'articolo 19 della Legge 31 luglio 2009 n.108.

Art. 30

(Coordinatori di Dipartimento)

1. Il Coordinatore di Dipartimento svolge, sulla base delle direttive degli organi del dipartimento, il coordinamento delle attività amministrativo-contabili, assumendo la responsabilità degli atti relativi, l'organizzazione e il coordinamento del personale e delle strutture assegnati ed ogni altra funzione assegnata dallo Statuto.

REPUBBLICA DI SAN MARINO



**SEGRETERIA DI STATO
ISTRUZIONE E CULTURA**

2. L'incarico di Coordinatore di Dipartimento è attribuito tramite concorso o selezione a persona con laurea magistrale o equivalente, di elevata qualificazione professionale con una conoscenza della lingua inglese di livello B2 secondo il "Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue" stabilito dal Consiglio d'Europa.

Art. 31

(Centri di servizio)

1. I Centri di Servizio sono centri di competenza specializzati la cui attività si esplica, in maniera trasversale, in favore di tutta l'organizzazione; la costituzione dei Centri di Servizi è finalizzata al conseguimento di una elevata specializzazione, all'accrescimento delle competenze dell'intera organizzazione e ad un impiego più efficiente delle risorse.
2. I Centri di Servizio dipendono direttamente dal Direttore Generale.
3. La definizione dei Centri di servizio e le loro competenze sono stabilite dallo Statuto.
4. Il Consiglio dell'Università, sentito il parere del Senato Accademico, può attribuire ad un determinato Centro di Servizio, per un periodo non superiore ai 6 mesi, competenze aggiuntive al fine di soddisfare alcune esigenze temporanee. Nel caso tali attribuzioni siano necessarie per un periodo di tempo superiore, esse devono essere riportate nello Statuto.

TITOLO VI

INCOMPATIBILITA' E NORME TRANSITORIE

Art. 32

(Incompatibilità)

1. Il Direttore Generale e il personale tecnico-amministrativo dell'Università non possono ricoprire incarichi di carattere direttivo all'interno delle strutture accademiche di cui all'articolo 15 della presente Legge.
2. I membri del Consiglio dell'Università e del Collegio dei Sindaci Revisori non possono ricoprire incarichi di natura politica o sindacale.
3. Al personale scientifico possono essere attribuite in via temporanea, nell'ambito del loro contratto, compiti di supporto e di consulenza alla struttura amministrativa dell'Università.

Art. 33

(Abrogazioni e norme transitorie)

1. Sono abrogate la Legge 29 novembre 1995 n. 132 "Modifiche ed integrazioni alla Legge quadro sulla istruzione universitaria e le istituzioni di cultura superiore", gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della Legge 24 settembre 2004 n.122 "Regolamento amministrativo contabile e funzionale dell'Università degli Studi".
2. Il Decreto 16 maggio 2005 n.73 "Strutturazione dell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino" rimane in vigore fino a conclusione dell'Anno Accademico 2013/2014.

Art. 34

(Norme di coordinamento)

1. Fino all'insediamento del Direttore Generale tutte le sue funzioni sono assegnate al Direttore del Dipartimento Istruzione.
2. L'attuale conformazione della Dotazione Organica dell'Università rimane in vigore fino all'adozione del Decreto Delegato relativo al fabbisogno previsto all'Art. 63 della Legge 5 dicembre 2011 n 188.

REPUBBLICA DI SAN MARINO



**SEGRETERIA DI STATO
ISTRUZIONE E CULTURA**

3. L'attuale regolamento amministrativo di cui alla Legge 24 settembre 2004 n.122 "Regolamento amministrativo contabile e funzionale dell'Università degli Studi", rimane in vigore, *mutatis mutandis*, ad esclusione degli articoli 1, 2, 3, 4 e 5, fino all'emanazione del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità secondo le modalità di cui all'art.7 della presente Legge.
4. La qualifica di Professore Assistente così come prevista nella Legge n.132/95 all'art.21 viene equiparata alla qualifica di Professore Associato di cui alla lettera b, comma 1, articolo 20 della presente Legge.
5. La Legge 28 aprile 2005 n.63 "disciplina dei titoli di studio", rimane in vigore fino all'emanazione del Regolamento didattico secondo le modalità di cui all'art.7 della presente Legge.
6. Il regolamento didattico di cui alla lettera b), del comma 1, dell'articolo 7 della presente Legge, in sostituzione del Decreto 16 maggio 2005 n.73 "Strutturazione dell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino", deve essere adottato prima della fine dell'Anno Accademico 2013/2014.
7. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente Legge il Congresso di Stato adotta i Regolamenti di funzionamento di cui all'articolo 7.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli, 23 47890 San Marino
segreteria.istruzione@gov.sm - www.istruzioneecultura.sm

T +378 (0549) 885595
F +378 (0549) 882301



ALL. A

**SEGRETERIA DI STATO
ISTRUZIONE E CULTURA**

STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SAN MARINO

Art.1

(Principi generali)

1. L'Università è un'istituzione pubblica di alta cultura che produce e trasmette criticamente la conoscenza mediante la ricerca e l'istruzione superiore. Essa concorre al progresso culturale, civile ed economico della Repubblica.
2. L'Università garantisce a professori e ricercatori libertà e autonomia nella scelta degli indirizzi, nell'organizzazione e nella conduzione degli studi. Realizza adeguate strutture e supporti tecnici e ne rende possibile la piena utilizzazione.
3. L'Università favorisce l'insegnamento finalizzato a promuovere apprendimento critico, confronto di idee e motivazione all'approfondimento e alla ricerca. Garantisce la libertà di insegnamento di ogni docente riguardo ai contenuti, ai metodi e ai criteri di valutazione, nel rispetto della coerenza con l'ordinamento e la programmazione degli studi.
4. L'Università riconosce la propria appartenenza alla comunità scientifica internazionale e ne fa propri principi e strumenti. Promuove la propria dimensione internazionale, favorendo l'integrazione e la cooperazione tra le strutture universitarie e i gruppi di ricerca. In particolare l'Università:
 - a) favorisce tutte le forme di cooperazione scientifica e didattica per la circolazione del sapere nella comunità scientifica internazionale;
 - b) promuove la stipula di accordi, la creazione di consorzi con istituzioni straniere di alto profilo culturale e la partecipazione a reti internazionali;
 - c) facilita l'accesso di studenti e ricercatori stranieri alle proprie strutture e la loro partecipazione ad ogni forma di selezione per il conferimento di titoli o altre opportunità di ricerca o formazione;
 - d) favorisce il rilascio di titoli di studio congiunti in collaborazione con Atenei stranieri;
 - e) incentiva la mobilità internazionale di docenti, di ricercatori e di studenti;
 - f) persegue il carattere internazionale dell'insegnamento e della propria offerta formativa, anche attraverso l'impiego di lingue straniere della comunità scientifica internazionale di riferimento come lingua di insegnamento nei propri corsi di studio.
 - g) cura la semplificazione di tutte le procedure amministrative, al fine di favorire l'accesso alle proprie attività di ricerca e di formazione da parte di persone ed istituzioni di altri Stati.
5. L'Università si muove nel rispetto dei agisce nella piena indipendenza da qualsiasi orientamento ideologico, politico, religioso ed economico.
6. L'Università adotta un Codice Etico finalizzato a determinare i valori fondamentali della comunità universitaria, a promuovere il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'istituzione di appartenenza, a stabilire le regole di condotta nell'ambito della comunità. Le regole sono volte a promuovere principi e valori fondamentali, a evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, a regolare i casi di conflitto di interessi e di proprietà intellettuale. Sulle violazioni del Codice etico decide il Senato Accademico su proposta del Rettore.
7. L'Università cura la conservazione, lo sviluppo, la valorizzazione e la gestione del suo patrimonio bibliografico, documentario e archivistico; favorisce l'accesso alle risorse informative

REPUBBLICA DI SAN MARINO



**SEGRETERIA DI STATO
ISTRUZIONE E CULTURA**

on line, in particolare, attraverso il sistema bibliotecario di Ateneo ed i servizi che assicurano il trasferimento delle conoscenze.

Art. 2

(I regolamenti)

1. L'Università adotta i seguenti regolamenti di funzionamento:

- a) Regolamento Generale di Ateneo che detta le norme di organizzazione, disciplina le modalità di costituzione e il funzionamento degli organi di Ateneo;
- b) Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità. Disciplina la gestione delle procedure amministrative, finanziarie e contabili e le connesse responsabilità;
- c) Regolamento didattico che disciplina l'organizzazione della didattica, l'offerta didattica, il rilascio dei titoli di studio ed i rapporti contrattuali con i ricercatori ed i docenti;
- d) Regolamento in materia di attività ricerca e di servizi svolti per conto terzi;
- e) Regolamento per la gestione del personale Tecnico Amministrativo;
- f) Regolamento per la gestione delle risorse materiali e tecnologiche;
- g) Altri regolamenti necessari all'organizzazione ed al funzionamento dell'Ateneo.

Art. 3

(Funzioni del Rettore)

1. Il Rettore:

- a) è il legale rappresentante dell'Università;
- b) convoca e presiede il Senato accademico, il Consiglio dell'Università e la Consulta dell'Università, coordinandone le attività dando esecuzione delle rispettive deliberazioni;
- c) redige, annualmente, il documento di programmazione strategica triennale di Ateneo di cui all'articolo 21 della legge universitaria del xx mese 2013;
- d) adotta, in situazioni di urgenza, provvedimenti di competenza del Senato Accademico o del Consiglio dell'Università, sottoponendoli per la ratifica agli organi competenti nella prima seduta successiva;
- e) vigila su tutte le strutture e i servizi di Ateneo, impartendo direttive per il buon andamento delle attività e per la corretta applicazione delle norme dell'ordinamento didattico universitario, dello Statuto e dei regolamenti, in particolare garantendo l'autonomia didattica e di ricerca dei docenti e il diritto degli studenti alla formazione;
- f) vigila sull'attività didattica, scientifica e di ricerca dell'Università;
- g) nomina le commissioni d'esame;
- h) esercita l'autorità disciplinare nei confronti degli studenti e del corpo docente secondo la normativa vigente.

2. Il Rettore può delegare per l'intero mandato o pro-tempore ad uno o più Pro-rettori, scelti tra i professori dell'Università, alcune funzioni rientranti nelle sue competenze, determinandone in modo preciso i poteri. Il Rettore può nominare Pro-rettore vicario un professore dell'Università.

Art. 4

(Funzioni del Consiglio dell'Università)

1. Compete al Consiglio dell'Università:

- a) determinare l'indirizzo generale di sviluppo dell'Università e le relative direttive, sentito il Senato Accademico, collaborando con gli organismi preposti a livello politico e accademico e

REPUBBLICA DI SAN MARINO



**SEGRETERIA DI STATO
ISTRUZIONE E CULTURA**

garantendo il livello scientifico delle attività didattiche e di ricerca e la loro rispondenza ai fini istituzionali dello Stato e delle leggi che ne determinano le prerogative.

- b) approvare, sentito il Senato Accademico, il piano di programmazione triennale dell'Università, il piano organizzativo nonché il programma annuale delle attività;
- c) approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo dell'Università;
- d) approvare le convenzioni che il presente Statuto non demanda ad altri organi;
- e) approvare il piano dell'offerta formativa;
- f) deliberare l'attivazione, la modifica e la soppressione di corsi di studio, dipartimenti e sedi, sentito il Senato Accademico.
- g) approvare, sentito il parere del Senato Accademico, il regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità nonché gli altri regolamenti che il presente Statuto non demanda ad organi diversi;
- h) stabilire, sentito il Senato Accademico, le risorse finanziarie destinabili alle attività scientifiche;
- i) approvare, sentito il parere del Senato Accademico, le proposte in merito alla dotazione organica, ai profili professionali e alla ripartizione del personale medesimo tra le strutture di servizio elaborate dal Direttore Generale;
- j) deliberare sulla costituzione in giudizio dell'Università, nel caso di liti attive o passive;
- k) deliberare l'accettazione di donazioni, eredità e legati;
- l) deliberare l'ammontare delle tasse di iscrizione, i contributi e gli eventuali esoneri;
- m) determinare, sentito il Senato Accademico, per ogni Dipartimento e corso di studio il numero minimo e massimo delle immatricolazioni.

Art. 5

(Funzioni del Senato Accademico)

1. Il Senato Accademico delibera:

- a) il Regolamento Generale di Ateneo, sentito il Consiglio dell'Università e la Consulta degli studenti;
- b) il Regolamento Didattico di Ateneo, previo parere della Consulta degli studenti e parere favorevole del Consiglio dell'Università, e gli altri regolamenti in materia di didattica e di ricerca, previo parere favorevole del Consiglio dell'Università;
- c) il Codice Etico, previo parere favorevole del Consiglio dell'Università;
- d) il calendario accademico.

2. Il Senato Accademico formula obbligatoriamente proposte e pareri in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti.

3. Il Senato Accademico esprime obbligatoriamente pareri al Consiglio dell'Università in merito a:

- a) il conto consuntivo;
- b) il piano di programmazione triennale;
- c) l'istituzione, l'attivazione, la modifica, la disattivazione o la soppressione di corsi, sedi, dipartimenti e centri di didattica e di ricerca.

4. Il Senato Accademico, inoltre:

- a) svolge funzioni di coordinamento e di raccordo delle attività didattiche e di ricerca;
- b) esegue l'analisi periodica di sostenibilità economico-finanziaria delle attività scientifiche;

REPUBBLICA DI SAN MARINO



**SEGRETERIA DI STATO
ISTRUZIONE E CULTURA**

c) effettua, avvalendosi di un comitato scientifico, la valutazione della produzione scientifica edita dall'Università, dando mandato alla Biblioteca dell'Università per la successiva pubblicazione e conservazione.

5. Il Senato Accademico è validamente riunito in presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

Art. 6

(I Dipartimenti)

1. I dipartimenti dell'Università sono i seguenti:

2. Dipartimento di Economia, Scienze e Tecnologia: La missione principale del DET è progettare e sviluppare ricerca avanzata in tutti i settori dell'Ingegneria, del Industrial Design. Il DET, inoltre, coordina il Centro Studi Biomedici.

3. Dipartimento di Scienze dell'Uomo e della Formazione: il DSU promuove e coordina l'attività di didattica e di ricerca nel campo della formazione e degli studi storici.

4. Dipartimento delle Scienze Politiche, Sociali e della Comunicazione: il DSC promuove e coordina l'attività didattica e di ricerca nel campo della comunicazione. Il DSC, inoltre, coordina il Centro Studi Giuridici.

Art. 7

(Funzioni del Direttore di Dipartimento)

1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento nei suoi aspetti scientifico/accademici.

2. Il Direttore:

a) convoca e presiede il Consiglio di Dipartimento;

b) cura l'esecuzione dei deliberati del Consiglio medesimo vigilando sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti;

c) vigila sulle attività didattiche, scientifiche e di ricerca e nomina le commissioni di esame di profitto;

d) propone il piano annuale delle attività didattiche e di ricerca del Dipartimento, predisponendone i relativi strumenti organizzativi;

e) tiene i rapporti con gli organismi che afferiscono al Dipartimento medesimo, nonché con le istituzioni partner;

f) predispone annualmente le richieste di finanziamento e di assegnazione del personale per la realizzazione dei programmi di sviluppo e potenziamento della ricerca e dell'attività didattica;

g) predispone annualmente una relazione dettagliata sui risultati della ricerca e dell'attività didattica svolta nel Dipartimento;

h) propone convenzioni di ricerca, co-tutela e partenariato con istituzioni di pari livello; stipula le convenzioni di tirocinio con enti, scuole e università;

i) può delegare proprie funzioni ad altri professori membri del Consiglio di Dipartimento;

j) adotta, in caso di necessità e di urgenza, gli atti di competenza del Consiglio di Dipartimento salvo ratifica nella prima seduta immediatamente successiva;

k) è garante della legalità e dell'eticità della conduzione trasparente di tutte le attività del Dipartimento e assume le decisioni rilevanti del Dipartimento in maniera collegiale.

Art. 8

(Funzioni del Consiglio di Dipartimento)

REPUBBLICA DI SAN MARINO



**SEGRETERIA DI STATO
ISTRUZIONE E CULTURA**

1. Il Consiglio di Dipartimento

- a) provvede alla programmazione ed alla destinazione delle risorse a disposizione, secondo le indicazioni del Senato Accademico e delle decisioni del Consiglio dell'Università;
- b) propone al Consiglio dell'Università, sentito il Senato Accademico, l'istituzione di nuove strutture didattiche e centri di ricerca;
- c) predispone il programma delle attività didattiche e di ricerca;
- d) detta i criteri generali per l'utilizzazione del personale, dei fondi, delle attrezzature e degli spazi;
- e) delibera in merito ai corsi da attivare, alla loro durata, al livello accademico e al relativo titolo professionale finale;
- f) propone al Senato Accademico i piani di ricerca presentati dai professori e dai ricercatori a titolo individuale o collettivo;
- g) collabora con gli organismi dello Stato per la individuazione, elaborazione e attuazione di progetti di ricerca e di attività didattica finalizzati allo sviluppo economico, sociale e culturale della Repubblica, nonché alla formazione dei nuovi profili professionali e alle attività di educazione permanente;
- h) vigila sulle nomine del personale scientifico e sulla qualità dell'offerta formativa e della ricerca.

Art. 9

(Il sistema di assicurazione della qualità interno)

1. L'Università adotta un sistema di assicurazione della qualità dell'offerta formativa, delle attività di ricerca, delle attività didattiche e dei processi amministrativi. Il sistema di assicurazione qualità include:

- a) una definizione delle responsabilità dei soggetti coinvolti nello svolgimento delle attività e dei processi amministrativi;
- b) una definizione formale delle strategie, delle politiche e delle procedure adottate per la realizzazione del proprio sistema di qualità e finalizzate al miglioramento continuo della qualità;
- c) un processo continuo di valutazione interna delle attività di ricerca, didattiche ed amministrative;
- d) un'analisi periodica comparativa dei costi rispetto a università ed ad istituzioni di alta formazione di altri paesi;
- e) la partecipazione, la cooperazione ed il *networking* internazionali sul tema specifico dell'assicurazione della qualità.

Art. 10

(Patto Territoriale)

1. Il Patto Territoriale svolge funzione consultiva e propositiva, avanzando proposte di indirizzo e di sviluppo dell'Ateneo e funzione di comunicazione al Territorio degli obiettivi e delle strategie che l'Università intende perseguire.
2. Esso si riunisce almeno una volta all'anno su iniziativa del Rettore.
3. Il Patto Territoriale dell'Università è composto da:
 - a) il Rettore che la presiede;
 - b) 1 membro del Consiglio dell'Università;
 - c) 1 membro del Senato Accademico;

REPUBBLICA DI SAN MARINO



**SEGRETERIA DI STATO
ISTRUZIONE E CULTURA**

- d) il Direttore Generale dell'Università;
 - e) 1 rappresentante del Personale Tecnico Amministrativo;
 - f) 2 rappresentanti degli studenti;
 - g) 1 rappresentante dei ricercatori;
 - h) 1 rappresentante delle associazioni culturali;
 - i) 2 rappresentanti dei Consiglieri nominati dal Consiglio Grande e Generale;
 - j) i capitani di castello, o loro delegati di giunta, in rappresentanza dei cittadini;
 - k) 1 rappresentante per ciascuna organizzazione sindacale giuridicamente riconosciuta;
 - l) 2 rappresentanti degli insegnanti di scuola sammarinese;
 - m) 1 rappresentante dei dirigenti scolastici;
 - n) il Presidente del CONS o suo delegato in rappresentanza delle associazioni sportive;
 - o) 1 rappresentante per ognuna delle associazioni di categoria economica riconosciute;
 - p) 1 rappresentante per ognuno degli ordini professionali.
4. Ai fini della validità delle sedute non è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Rettore.
5. I membri del Patto Territoriale durano in carica per 4 anni e possono essere riconfermati.
6. Le sedute sono pubbliche.

Art. 11

(Consulta dei ricercatori)

1. Fanno parte della Consulta dei ricercatori tutti i ricercatori dell'Ateneo.
2. La Consulta dei ricercatori esprime parere agli organi competenti, per quanto riguarda l'organizzazione scientifica e didattica, su:
 - a) il bilancio di previsione annuale
 - b) il piano di programmazione triennale;
3. La Consulta dei ricercatori formula proposte:
 - a) in merito all'organizzazione scientifica e didattica;
 - b) di modifica dello Statuto, dei Regolamenti di funzionamento e del Codice etico ed esprime parere sui progetti di revisione degli stessi;
4. La Consulta dei ricercatori elegge i propri rappresentanti in seno agli Organi dell'Ateneo, che restano in carica per tre anni accademici; i componenti sono nominati con decreto del Rettore.
5. Il funzionamento della Consulta dei ricercatori è stabilito in un apposito regolamento, emanato dal Consiglio dell'Università, su proposta della Consulta dei ricercatori.

Art. 12

(Consulta del personale tecnico amministrativo)

1. La Consulta del personale tecnico amministrativo è composta dalla totalità del personale tecnico amministrativo assunto a tempo indeterminato.
2. La Consulta del personale tecnico amministrativo esprime parere agli organi competenti, per quanto riguarda l'organizzazione tecnica, amministrativa e dei servizi, su:
3. il bilancio di previsione annuale
4. il piano di programmazione triennale;
5. il fabbisogno di cui alla lettera d, comma 1 art. 6 del presente Statuto;

REPUBBLICA DI SAN MARINO



**SEGRETERIA DI STATO
ISTRUZIONE E CULTURA**

6. La Consulta del personale tecnico amministrativo formula proposte:
7. in merito all'organizzazione tecnica, amministrativa e dei servizi;
8. in merito ai piani di formazione ed aggiornamento professionale per il personale tecnico amministrativo;
9. di modifica dello Statuto, dei Regolamenti di funzionamento e del Codice etico ed esprime parere sui progetti di revisione degli stessi;
10. La Consulta del personale tecnico amministrativo elegge i propri rappresentanti in seno agli Organi dell'Ateneo, che restano in carica per tre anni accademici; i componenti sono nominati con decreto del Rettore.
11. Il funzionamento della Consulta del personale tecnico amministrativo è stabilito in un apposito regolamento, emanato dal Consiglio dell'Università, su proposta della Consulta del personale tecnico amministrativo.

Art. 13

(Consulta degli studenti)

1. La Consulta degli studenti è organo di coordinamento delle rappresentanze studentesche dell'Ateneo.
2. La Consulta degli studenti è composta dai propri rappresentanti in seno agli Organi dell'Ateneo, vale a dire da:
 - a) il rappresentante degli studenti nel Senato Accademico;
 - b) il rappresentanti degli studenti nel Consiglio dell'Università;
 - c) un rappresentante degli studenti eletto per ciascun Dipartimento;
 - d) i rappresentanti degli studenti nella Consulta dell'Università.
3. La Consulta degli studenti esprime parere agli organi competenti, nelle parti riguardanti la didattica e i servizi agli studenti, in merito a:
 - a) bilancio di previsione annuale;
 - b) documento di programmazione triennale;
 - c) regolamenti di funzionamento;
 - d) norme generali sulle contribuzioni a carico degli studenti e sul diritto allo studio.
4. La Consulta degli studenti invia agli organi di governo dell'Ateneo proposte e interrogazioni in merito a tutto ciò che riguarda la didattica e i servizi agli studenti.
5. Il funzionamento della Consulta degli studenti e l'elezione dei loro componenti sono stabiliti in un apposito regolamento, emanato dal Consiglio dell'Università, su proposta della Consulta degli studenti.
6. I componenti della Consulta degli studenti restano in carica per due anni accademici e sono nominati con decreto del Rettore.
7. L'Università garantisce al Consiglio degli studenti risorse e strutture per l'espletamento dei propri compiti.

Art. 14

(Funzioni del Direttore Generale)

1. Il Direttore Generale esercita le seguenti funzioni:
 - a) supporta gli organi dell'Ateneo nella definizione dei documenti di programmazione strategica;

REPUBBLICA DI SAN MARINO



**SEGRETERIA DI STATO
ISTRUZIONE E CULTURA**

- b) supporta gli organi dell'Ateneo nella definizione dei documenti di bilancio di previsione annuale e pluriennale e del conto consuntivo;
- c) supporta gli organi dell'Ateneo nella redazione della relazione concernente i risultati delle attività di ricerca e di formazione e i finanziamenti ottenuti da soggetti pubblici e privati;
- d) coadiuva gli organi nella rilevazione periodica del fabbisogno quali-quantitativo di personale tecnico-amministrativo di cui all'art. 23 della Legge 31 Luglio 2009 n.105, elaborando proposte in merito alla dotazione organica, ai profili di ruolo e alla ripartizione del personale medesimo tra le strutture di servizio;
- e) cura l'attuazione dei documenti di programmazione e delle direttive generali definite dal Consiglio dell'Università;
- f) adotta gli atti in materia di organizzazione delle strutture di servizio e di gestione del personale tecnico amministrativo;
- g) conferisce gli incarichi e i correlati obiettivi, attribuendo le risorse professionali, strumentali e finanziarie connesse alla loro realizzazione;
- h) dirige, coordina, controlla l'attività dei responsabili di strutture di servizio, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia;
- i) vigila sul rispetto dei requisiti di imparzialità, trasparenza, accesso e pubblicazione di dati, documenti e informazioni, e di semplificazione delle procedure;
- j) esercita l'azione disciplinare attribuitagli dalla legge e concorre alla definizione di misure e azioni idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione;
- k) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, fatta eccezione per quelli di competenza che la Legge, lo Statuto o i regolamenti di Ateneo riservino espressamente ad altri organi dell'Università;
- l) esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate;
- m) sottoscrive convenzioni, contratti e accordi per l'acquisizione di beni, forniture e servizi, ferma restando l'autorizzazione del Consiglio dell'Università nei casi previsti dallo Statuto e da regolamento;
- n) sottoscrive convenzioni, contratti e accordi, comunque denominati, che non rientrano nella competenza del Rettore e di altri organi dell'Ateneo;
- o) formula al Consiglio dell'Università proposte in materia di liti attive e passive di cui è parte l'Università;
- p) esercita ogni altra competenza attribuitagli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo;
- q) assiste senza diritto di voto alle sedute del Senato Accademico e del Consiglio dell'Università con funzioni di segretario verbalizzante.

Art. 15

(Funzioni del Coordinatore di Dipartimento)

1. Il Coordinatore è responsabile della struttura amministrativa del Dipartimento.
2. Il Coordinatore del Dipartimento esercita il proprio ruolo amministrativo in autonomia sulla base delle direttive generali emanate dal Direttore Generale e dal Direttore di Dipartimento.
3. Al Coordinatore compete:
 - a) la gestione amministrativo-contabile del Dipartimento;

REPUBBLICA DI SAN MARINO



**SEGRETERIA DI STATO
ISTRUZIONE E CULTURA**

- b) l'organizzazione dei servizi erogati dal Dipartimento;
- c) la gestione del personale assegnato al Dipartimento;
- d) la gestione delle sedi del Dipartimento.

Art. 16

(I Centri di Servizio)

1. I Centri di Servizio sono strutture che erogano servizi tecnico-amministrativi accentrando le competenze specialistiche dei vari settori.
2. Essi svolgono altresì attività di studio e di analisi del contesto, anche internazionale, al fine di implementare le migliori pratiche nell'erogazione dei servizi.

Art. 17

(Ufficio contabilità, pianificazione e controllo)

1. Questo ufficio, in accordo con le strategie e gli obiettivi definiti dal Consiglio dell'Università, si incarica di esercitare la funzione di pianificazione delle attività e le funzioni di controllo e di valutazione dei risultati.
2. Esso definisce ed implementa, al fine di ottenere il miglioramento continuo dei processi interni, un sistema di assicurazione di qualità che viene sottoposto a revisione paritetica da parte di enti o agenzie riconosciuti da competenti autorità pubbliche internazionali.
3. L'ufficio sottopone a verifica la compatibilità dei titoli di studio e dei piani di studio rispetto alle normative internazionali.
4. Cura le attività tecniche relative alla gestione amministrativa, contabile, economica, finanziaria e patrimoniale dell'Università. Predispose la raccolta e la elaborazione dei dati necessari alla formazione del bilancio preventivo e ne cura la stesura sulla base delle direttive del Direttore Generale; predispose il bilancio consuntivo.
5. Esegue tutte le operazioni amministrative di verifica, compilazione, registrazione, archiviazione connesse con l'attività di contabilizzazione delle entrate e delle spese.

Art. 18

(Ufficio servizi per l'informazione e la comunicazione digitale)

1. Questo ufficio si incarica di gestire le attività connesse con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
2. Esso cura lo sviluppo e la gestione dell'infrastruttura tecnologica universitaria e dei relativi servizi, in base alle priorità ed alle strategie determinate dal Consiglio dell'Università.
3. Esso fornisce il supporto per la realizzazione della funzione della comunicazione interna ed esterna mediante l'uso delle tecnologie.

Art. 19

(Biblioteca e archivio)

1. La Biblioteca fornisce servizi volti a soddisfare le esigenze della didattica e della ricerca di ogni Dipartimento. E' la struttura che assicura lo sviluppo delle collezioni documentarie, raccoglie e seleziona la produzione scientifica internazionale e custodisce fondi speciali di altissimo valore.
2. Su mandato del Senato Accademico, cura la pubblicazione e la conservazione della produzione scientifica edita dall'Università.

Art. 20

(Segreteria Generale)

REPUBBLICA DI SAN MARINO



**SEGRETERIA DI STATO
ISTRUZIONE E CULTURA**

1. La Segreteria Generale svolge le funzioni di segreteria per gli organi di governo e gli organi amministrativi dell'Università. Inoltre:

- a) cura la rappresentanza e le relazioni esterne;
- b) è responsabile della comunicazione istituzionale e della promozione delle attività universitarie;
- c) cura gli aspetti legali relativi ai contratti e alle gare di appalto. Cura la predisposizione dei provvedimenti amministrativi e dei contratti. Svolge l'attività di studio, analisi e consulenza relativamente alle normative internazionali nel settore dell'istruzione universitaria;
- d) cura la formazione del personale e lo sviluppo del capitale umano;
- e) cura le registrazioni contabili relative al personale;
- f) eroga i servizi agli studenti e alla didattica (immatricolazioni, rapporti con il pubblico, certificazioni, orientamento).

Art. 17

(Sigillo)

- 1. Il sigillo dell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino rappresenta le tre torri, sormontate da pennacchio, poste sulle tre pendici stilizzate del Monte Titano. La scritta "UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO" in carattere maiuscolo è collocata tra una doppia linea circolare esterna e una linea singola interna.
- 2. Il colore ufficiale del sigillo dell'Università è Pantone 546c

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli, 23 47890 San Marino
segreteria.istruzione@gov.sm - www.istruzioneecultura.sm

T +378 (0549) 885595
F +378 (0549) 882301



SEGRETERIA DI STATO
ISTRUZIONE E CULTURA

CODICE ETICO
Titolo I
Diritti e doveri fondamentali
Articolo 1

Libertà di studio, di ricerca scientifica e di insegnamento

1. L'Università garantisce un'organizzazione conforme agli ideali di libertà e di autonomia individuale.
2. Nell'esercizio della libertà accademica, i componenti dell'Università sono tenuti a mantenere una condotta responsabile e conforme alle regole, anche tramite l'adozione di sistemi di autoregolamentazione.
3. I componenti della comunità universitaria sono, altresì, tenuti a mantenere una condotta collaborativa e rispettosa delle prescrizioni dirette ad assicurare la trasparenza, l'imparzialità, l'equità e l'efficienza delle attività istituzionali dell'Ateneo.

Articolo 2

Trasparenza

1. L'Università, nel perseguire l'obiettivo di un'ampia coesione e partecipazione collettiva alla vita istituzionale, si adopera per garantire agli studenti e, in generale, alle diverse categorie degli *stakeholder*, la massima trasparenza e conoscibilità dell'azione politica, gestionale e amministrativa, nonché la chiarezza e la comprensibilità degli atti, in conformità ai principi di semplificazione e di rendicontazione sociale.
2. A tal fine, valorizza il portale istituzionale quale principale punto di accesso integrato alle informazioni e ai servizi riguardanti la vita universitaria, nonché quale strumento di promozione concreta di un'effettiva trasparenza degli atti e delle attività istituzionali.

Titolo II

Regole di condotta

Articolo 3

Doveri fondamentali

1. L'Università ritiene essenziali, ai fini del conseguimento delle proprie finalità istituzionali, il rispetto dei valori di onestà intellettuale, rispetto reciproco e probità.
2. Altresì, tutti gli appartenenti alla comunità universitaria sono tenuti a uniformarsi, nel loro agire, alle norme vigenti e a criteri di lealtà e imparzialità nei confronti dell'istituzione universitaria, nel suo complesso, e di ogni suo singolo componente.

Articolo 4

Divieto di discriminazioni

1. L'Università respinge e persegue ogni forma di discriminazione per motivi di religione, opinioni politiche, genere e orientamento sessuale, aspetto fisico e colore della pelle, origini etniche, lingua, cittadinanza, disabilità, condizioni personali, sociali e di salute, gravidanza, scelte familiari, età, nonché ruolo ricoperto in ambito universitario.

REPUBBLICA DI SAN MARINO



**SEGRETERIA DI STATO
ISTRUZIONE E CULTURA**

2. Allo scopo di assicurare piena parità, nelle diverse manifestazioni della vita universitaria, l'Università adotta misure dirette a prevenire e rimuovere situazioni di svantaggio, riconducibili a uno qualsiasi dei motivi di cui al precedente comma.
3. È compito dell'Università e dei suoi componenti incoraggiare le iniziative volte a tutelare e salvaguardare le categorie svantaggiate e la diversità individuale e culturale.

Articolo 5

Abuso di posizione

1. A nessun appartenente alla comunità accademica è consentito abusare dell'autorevolezza o della superiorità derivanti dalla propria posizione, allo scopo di trarre vantaggi personali o di imporre ad altri l'esecuzione di prestazioni o di servizi che non siano dovuti o funzionali allo svolgimento delle attività istituzionali.

Articolo 6

Molestie di natura sessuale

1. Si definisce molestia sessuale ogni comportamento indesiderato a connotazione sessuale, o qualsiasi altro tipo di discriminazione, basata sul sesso, che offenda la dignità degli uomini e delle donne nell'ambiente di studio e di lavoro, inclusi gli atteggiamenti fisici, ovvero le espressioni verbali. L'Università deplora le molestie di natura sessuale e assicura alle vittime una sollecita protezione, libera dal pregiudizio.
2. Costituisce obbligo morale denunciare i comportamenti di molestia di cui si sia a conoscenza, mentre, anche al di fuori delle ipotesi di concorso, è ravvisabile responsabilità nell'assistervi passivamente.
3. È da considerarsi molestia anche ogni forma di ritorsione contro chiunque denunci i predetti comportamenti.
4. L'esistenza di una posizione asimmetrica tra chi molesta e la vittima costituisce elemento aggravante.
5. Assumono particolare gravità le molestie sessuali da parte di docenti, nei confronti di studenti.

Articolo 7

Familismo, nepotismo e favoritismo

1. Ricorre familismo o nepotismo quando un componente alla comunità universitaria, nel suo ruolo, anche temporaneo, abusi della propria posizione, o indirizzi illecitamente la propria attività, per concedere benefici, favorire incarichi o posizioni, influire sugli esiti concorsuali o sulle procedure di selezione riguardanti, in specie, ancorché non esclusivamente, l'avvio e lo sviluppo della carriera universitaria di figli, familiari, affini o conviventi.
2. Altresì, si considera nepotismo ogni pratica di favoritismo, posta in essere da un docente a vantaggio di un collaboratore, che si traduca in condotte arbitrarie e contrarie al buon nome dell'Ateneo, ai valori d'imparzialità e all'interesse di altri candidati più meritevoli.
3. Fatta salva la normativa vigente, l'Università condanna e persegue ogni forma di familismo, nepotismo e favoritismo, pertanto, prescrive ai professori, ai ricercatori e a

REPUBBLICA DI SAN MARINO



**SEGRETERIA DI STATO
ISTRUZIONE E CULTURA**

ogni altro componente della comunità universitaria di astenersi da qualsivoglia condotta di tal genere.

Articolo 8

Doni e benefici

1. Tutti i componenti della comunità universitaria devono astenersi dal sollecitare, incoraggiare o accettare doni o benefici di qualsivoglia natura, suscettibili di pregiudicare, direttamente o indirettamente, l'indipendenza e l'autonomia nell'adempimento dei compiti istituzionali.
2. Possono essere accettate offerte spontanee di doni o di omaggi di modesto o nullo valore economico, e sempre che il fatto non incida, nemmeno indirettamente, sul corretto adempimento delle attività istituzionali.

Articolo 9

Decoro dei luoghi di lavoro e di studio

1. Ogni appartenente alla comunità universitaria è tenuto al rispetto e al decoro dei luoghi di lavoro e di studio; se investito di responsabilità istituzionale, ha l'obbligo di rilevarne e segnalarne l'inosservanza.

Titolo III

Tutela dell'Università

Articolo 10

Utilizzo delle risorse dell'Università

1. Gli appartenenti alla comunità universitaria utilizzano le risorse economiche istituzionali, nel rispetto formale e sostanziale delle norme e dei regolamenti vigenti, e in modo da poter rendicontare l'uso efficiente ed efficace delle stesse e produrre idonea documentazione, ove richiesta.
2. A nessun componente dell'Ateneo è consentito, in difetto di autorizzazione da parte dei competenti organi, utilizzare o concedere in uso, a persone o enti, attrezzature, spazi o risorse umane, materiali o finanziarie dell'Università, per fini di natura personale e/o per scopi estranei a quelli dell'istituzione universitaria o, in ogni caso, non approvati da quest'ultima.

Articolo 11

Uso e tutela del nome dell'Università

1. Tutti i componenti della comunità universitaria sono tenuti a rispettare il buon nome dell'istituzione, e ad astenersi dal porre in essere condotte tali da recare danno alla sua immagine e alla sua reputazione, anche mediante la divulgazione di notizie riservate.
2. Salva autorizzazione, a nessun componente è consentito:
 - a) utilizzare il logo e il nome dell'Università;
 - b) associare la reputazione dell'Università ad attività professionali, impieghi, incarichi o altre attività esterne, anche non remunerate;
 - c) esprimere pubblicamente posizioni e opinioni personali, presentandole come ufficiali dell'Università.

REPUBBLICA DI SAN MARINO



**SEGRETERIA DI STATO
ISTRUZIONE E CULTURA**

Articolo 12

Dovere di riservatezza

1. I componenti della comunità universitaria sono tenuti a mantenere riservate le notizie e le informazioni apprese nell'esercizio delle proprie funzioni, salvi gli obblighi di trasparenza, in conformità alle norme e ai regolamenti. In particolare, essi si impegnano a:

- a) rispettare la riservatezza di persone o di enti di cui l'Università detenga informazioni protette;
- b) non rivelare dati o informazioni acquisite dalla partecipazione a organi accademici;
- c) consultare i soli atti, fascicoli, banche dati e archivi al cui accesso siano autorizzati, facendone un uso conforme ai doveri d'ufficio e consentendone l'accesso solo a coloro che ne abbiano titolo;
- d) prevenire l'eventuale dispersione di dati, osservando le misure di sicurezza impartite.

Articolo 13

Tutela della proprietà intellettuale

1. I componenti della comunità universitaria rifiutano lo sfruttamento della ricerca a fini privati, o l'occultamento dei suoi risultati, allo scopo di trarne vantaggio personale; rinunciano, altresì, a mantenere segreti, in contrasto con gli interessi dell'Ateneo alla brevettazione, alla pubblica circolazione delle idee e alla diffusione della conoscenza.

2. I componenti della comunità universitaria sono tenuti al rispetto delle norme e degli accordi, in materia di proprietà industriale e intellettuale.

3. In particolare, le invenzioni sviluppate all'interno dell'Università, o con l'ausilio di personale, materiali, strumentazioni o altre strutture, così come gli esiti di ricerche e studi che potrebbero condurre a risultati brevettabili, devono essere divulgati nel rispetto delle norme e degli accordi in materia.

Articolo 14

Conflitto di interessi

1. Ricorre un conflitto di interessi, quando un appartenente alla comunità universitaria, a esclusione degli studenti non investiti di incarico istituzionale, si ponga in potenziale o effettivo contrasto con l'interesse dell'Ateneo.

2. Il conflitto può riguardare anche le relazioni con enti di formazione o di ricerca scientifica, sia pubblici sia privati, ovvero con università potenzialmente concorrenti.

3. L'interesse privato, non necessariamente di natura economica, è tale quando si tratti di:

- a) interesse personale dell'appartenente alla comunità;
- b) interesse del coniuge, del convivente, di parenti o affini entro il quarto grado;
- c) interesse di persone giuridiche o enti, di cui un componente della comunità abbia il controllo, o possieda una quota significativa di partecipazione, o con cui abbia rapporti di interesse di qualsivoglia genere;
- d) interesse di terzi, qualora ne possa consapevolmente derivare un vantaggio a un componente dell'Università.

REPUBBLICA DI SAN MARINO



**SEGRETERIA DI STATO
ISTRUZIONE E CULTURA**

4. Il componente della comunità universitaria, che in una determinata attività o circostanza, venga a trovarsi in conflitto d'interessi con l'Ateneo, ne informa tempestivamente il responsabile dell'organo, della struttura o dell'ufficio di appartenenza, astenendosi, in ogni caso, da atti, deliberazioni o azioni in merito.

**Titolo IV
Disposizioni di attuazione
Articolo 15**

Osservanza e violazione del codice etico

1. È dovere dei professori, dei ricercatori, del personale dirigente, tecnico amministrativo, degli studenti e di ogni altro componente della comunità dell'Ateneo, prendere visione del presente Codice e conformarsi agli standard di condotta che vi sono dettati e a quelli ricavabili dalle prassi interpretative.
2. Fatte salve le norme civili, penali e amministrative, la violazione delle disposizioni del presente Codice è fonte di responsabilità disciplinare.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli, 23 47890 San Marino
segreteria.istruzione@gov.sm - www.istruzioneecultura.sm

T +378 (0549) 885595
F +378 (0549) 882301